



# COMUNE DI LICODIA EUBEA

C.A.P. 95040

PROVINCIA DI CATANIA

Allegato alla deliberazione Commissariale  
N. 98 del 12/03/1992

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,  
CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI A PERSONE FISICHE, ENTI ED  
ASSOCIAZIONI O COMITATI

(Legge regionale 30/4/1991 N.10 Art.13)

(Testo del regolamento approvato con deliberazione del  
Commissario Regionale n. del

## CAPO 1°

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### ART.1

#### NATURA DEGLI INTERVENTI

1) Il Comune di Licodia Eubea, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, può procedere all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché all'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, associazioni o comitati, organizzazioni di volontariato, per iniziative, attività, manifestazioni che non abbiano finalità di lucro, non siano in contrasto con gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale nei corrispondenti settori di intervento.

2) I settori di intervento sono relativi ad:

- a) attività socio-assistenziali;
- b) attività culturali, turistiche e ricreative;
- c) attività educative;
- d) attività sportive;
- e) attività promozionali in campo commerciale, artigianale agricolo ed ecologico;
- f) attività inerenti le politiche giovanili.

#### ART. 2

#### SOGGETTI DESTINATARI

1. La concessione di sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta a favore di:

- a) cittadini singoli o nuclei familiari in difficoltà, residenti nel territorio del Comune o anche se stranieri che si trovino in particolari condizioni di disagio;
- b) enti pubblici ed istituzioni scolastiche nelle cui finalità istituzionali rientrano le attività che gli stessi applicano a

COMUNE DI LICODIA EUBEA  
PUBBLICATO IN QUESTO ALBO, per ogni effetto  
legge, a datore dal 06/05/92 al 20/05/92  
Licodia Eubea, li 20/05/92  
Il Segretario



beneficio della popolazione del Comune ;

- c) enti privati, associazioni, società, cooperative, enti morali e religiosi, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
- d) associazioni non riconosciute o comitati che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune;
- e) organizzazioni di volontariato, esclusivamente a sostegno di specifiche documentate attività o di progetti in favore della popolazione del Comune;
- f) ~~comitati nominati con atto del Sindaco~~ *comitati nominati con atto del Sindaco*, con specifico scopo e ai cui componenti non viene corrisposto alcun compenso;

2. La costituzione dell'associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno sei mesi, la richiesta dell'intervento.

3. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni o comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità ed altri eventi eccezionali oppure per ~~concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità.~~

4' L'Amministrazione comunale può richiedere a tutte le attività economiche, di qualunque tipo e genere, presenti sul territorio comunale, contributi che, introitati dall'Economato, debbono essere destinati obbligatoriamente ai soggetti di cui all'art. 1, comma I, lett. a),b),c),d) ed f) del presente art. 2, per la cui attività il contributo viene richiesto.

### ART. 3

#### TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI

Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente Art.1 il Comune concede ~~sovvenzioni sotto forme di contributi, sussidi, ausili finanziari e di attribuzione di vantaggi economici.~~

I contributi consistono in erogazione di denaro a parziale copertura delle spese ritenute ammissibili per singole iniziative con esclusione delle spese voluttuarie e di rappresentanza che non siano funzionali alle iniziative.

I sussidi sono erogazioni di denaro conferito in unica soluzione ai soggetti destinatari per la costituzione di un capitale necessario alla realizzazione di specifiche iniziative.

Gli aiuti finanziari sono erogazioni di denaro di natura diversa dalle sovvenzioni di cui ai due precedenti commi del presente articolo e vi rientrano anche le sovvenzioni costituite in parte sotto forma di contributi ed in parte sotto forma di sussidio.

I vantaggi economici consistono in attribuzioni di benefici diversi dall'erogazione di denaro.

Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano tali attività,

che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

#### ART. 4

#### NORME GENERALI DEI CRITERI DI EROGAZIONE

La concessione di sovvenzioni deve rientrare in uno dei criteri fissati dal Comune a mezzo del presente regolamento.

Ogni erogazione deve riguardare attività di prevalente interesse pubblico. Le iniziative e le attività che formano oggetto del provvedimento formale di concessione di una sovvenzione devono svolgersi prevalentemente nell'ambito del territorio Comunale e non debbono invadere interessi che sono riservati alle competenze statali o a quelle degli Enti pubblici.

Gli stanziamenti allocati nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario relativi al complessivo importo delle sovvenzioni da erogare non possono essere maggiorati (salvo che per eventi eccezionali e per calamità da valutarsi da parte del Consiglio Comunale) per variazioni al bilancio nè per storni fino al 31 Agosto costituendo lo strumento finanziario dell'Ente un documento di programmazione economica calibrato anche per il perseguimento di altre finalità istituzionali.

Le domande dovranno essere prodotte secondo gli allegati moduli.

#### ART. 5

#### CRITERI

Le sovvenzioni nelle forme di contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici sono erogate nel rispetto dei seguenti criteri;

- a) - preferenza ad iniziative ed attività affermate e consolidate nel tempo e con carattere sostitutivo, integrativo o complementare a quelle del Comune a fronte di quelle di tipo eccezionale;
- b) compatibilità delle iniziative e delle attività con la finalità di interesse collettivo che il Comune si propone di perseguire e raggiungere;

#### ART. 6

#### CARATTERISTICHE E MODALITA' DELLE SOVVENZIONI

Le sovvenzioni non sono riconcedibili se i risultati della iniziativa e dell'attività non sono stati ritenuti conformi ai modi e ai termini

stabiliti dall'Amministrazione.

Le prescrizioni sono contenute nel provvedimento di concessione.

L'Amministrazione che concede le sovvenzioni è espressamente titolata a:

- 1) - esercitare controlli nel corso dello svolgimento della iniziativa o dell'attività sovvenzionata o tramite le competenti commissioni consiliari, oppure a mezzo di propri funzionari i quali relazionano all'Amministrazione in assenza di contraddittorio con il destinatario. Il controllo è obbligatorio qualora l'intervento finanziario del Comune superi la somma di f. 50.000.000;
- 2) - apporre, nell'atto di concessione, clausole e condizioni alle quali la sovvenzione è subordinata;
- 3) - revocare o dichiarare la decadenza della sovvenzione qualora di questa non sia fatto l'uso previsto o se ne faccia un cattivo uso. In tale seconda ipotesi è in facoltà dell'Amministrazione procedere ad erogare una quota della sovvenzione nel dato percentuale previsto all'atto di concessione ma rapportato ai costi documentatamente sostenuti e conformi alle prescrizioni imposte.

#### ART. 7

#### AMMONTARE DELLE SOVVENZIONI

L'erogazione del contributo è determinata in una ragione percentuale che, in ogni caso non può essere superiore al 90% dell'intera spesa occorrente, ad eccezione dei contributi assegnati a comitati nominati con atto consiliare, che possono raggiungere la percentuale del 100%. La concessione del sussidio al 100% dell'importo della spesa occorrente per la realizzazione dell'iniziativa.

I vantaggi economici sono concessi a mezzo di concessione in uso di cose mobili o di beni immobili, di acquisti prodotti o prestazioni di servizi a mezzo di personale o beni strumentali di proprietà comunale, finalizzati alle iniziative ritenute meritevoli di accoglimento.

Sono escluse esenzioni o agevolazioni di natura tributaria.

#### CAPO 2°

#### INTERVENTI RELATIVI AD ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE

#### ART. 8

#### PRINCIPI GENERALI

Per assistenza economica si intende l'intervento assistenziale esplicato in favore di persone e di nuclei familiari che versano, per qualsiasi causa, in condizioni di disagio economico al fine di aiutarli a soddisfare i propri bisogni essenziali, assicurando loro un livello di autosufficienza economica.

Questo tipo di intervento è uno dei servizi di base le cui

prestazioni, erogate in denaro, sono commisurate alle esigenze fondamentali, naturali ed impreviste di tutti i cittadini. L'assistenza economica si articola in continuativa, temporanea e straordinaria e tende a garantire il minimo vitale ed assume particolare rilievo in quanto si concretizza nella erogazione dei contributi finanziari atti a soddisfare i bisogni essenziali. Esso deve considerarsi come uno dei servizi in grado di rimuovere le cause che determinano situazioni di bisogno e di emarginazione individuale e familiare.

Detto servizio deve essere attivato contemporaneamente ad altri interventi socio-assistenziali ai quali va data la giusta rilevanza al fine di mettere il cittadino in condizioni di fronteggiare la situazione, individuando sbocchi per lui positivi.

#### ART. 9

#### MINIMO VITALE

Per il minimo vitale si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita, individuale e familiare sia di carattere bio-fisico che sociale, concepito come soglia minima di reddito ritenuta indispensabile per corrispondere a dette esigenze.

#### ART. 10

#### DETERMINAZIONE DEL MINIMO VITALE

Il minimo vitale viene calcolato prendendo in considerazione le seguenti voci:

- 1) alimentazione;
- 2) abbigliamento;
- 3) governo della casa;
- 4) vita di relazione;
- 5) spese sanitarie;
- 6) affitto dell'alloggio

e applicando la sottoindicata tabella:

- capo famiglia	75%	della	quota-base
- coniuge a carico	25%	"	" "
- familiare a carico 0 - 14 anni	35%	"	" "
- altri familiari a carico	15%	"	" "

Per quota mensile base del minimo vitale atto a ricoprire le spese necessarie, ad eccezione dell'affitto, si intende la quota corrispondente alla pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutata.

Per quanto concerne le spese del canone di locazione, per l'oggettiva rilevanza che esse rivestono, vengono tenute separate, considerate a se stanti e riferite, in via generale, alle norme in

figore per l'equo canone.

La quota parte del canone di locazione non dovrà comunque superare il 50% della somma definita dalla normativa dell'equo canone per l'alloggio abitato dal richiedente o dal relativo nucleo familiare.

Le spese sanitarie fanno già parte di apposite normative che ne prevedono specifiche esenzioni.

#### ART.11

#### FABBISOGNO ASSISTENZIALE

Lo stato del bisogno si definisce come la condizione di chi si trova al di sotto del minimo vitale e del fabbisogno assistenziale si ricava dalla differenza tra tale minimo e le risorse del singolo o del nucleo familiare.

Per potere stabilire il "fabbisogno alimentare" degli utenti, gli operatori del servizio di assistenza economica potranno trovarsi nella condizione di dovere accertare il livello di reddito degli individui o dei nuclei familiari. Pertanto dovranno fare un'analisi della condizione familiare, determinare ogni forma di reddito, soprattutto i redditi di lavoro, accertare altri interventi assistenziali già in corso. Il fabbisogno sarà calcolato tenendo conto, da un lato, del reddito e delle prestazioni assistenziali e, dall'altro, del minimo vitale; la differenza potrà evidenziare un "fabbisogno" aggiuntivo di assistenza.

#### ART. 12

#### ASSISTENZA CONTINUATIVA

Per l'assistenza continuativa si intende l'erogazione di un contributo mensile, pari alla differenza tra la quota-base del minimo vitale, maggiorata di quota-parte del canone di locazione di un alloggio, e le risorse di cui dispone la persona che fa domanda per nuclei familiari; con più di una persona bisognerà tenere conto delle quote da aggiungere secondo la tabella definita nonché della totalità delle risorse di cui dispongono i nuclei.

L'assistenza in forma continuativa è concessa a tempo determinato con revisione semestrale, ai cittadini residenti da oltre un anno, in questo Comune.

Utilizzo di soggetti in condizioni di disagio economico per attività lavorativa.

a) FINALITA'

L'Amministrazione comunale annualmente predispone, nell'ottica del superamento della politica di mero assistenzialismo ed in alternativa della erogazione del sussidio economico temporaneo, un piano di utilizzo per i soggetti disoccupati ed in stato di bisogno per lo svolgimento di attività lavorativa per pubblica utilità.

b) SOGGETTI DESTINATARI

Sono destinatari degli interventi i cittadini residenti nel territorio comunale o con domicilio di soccorso nel Comune che versino in condizioni di particolare disagio derivanti da mancanza totale di lavoro e/o reddito continuativo che siano abili al lavoro.

c) CRITERI

I richiedenti del servizio potranno svolgere attività di servizio civico nei seguenti settori:

- servizio di facchinaggio;
- servizio di pulizia straordinaria;
- servizio di custodia, vigilanza e manutenzione di strutture pubbliche;
- servizio di manutenzione e salvaguardia del verde pubblico;
- servizio di custodia e manutenzione di opere di arredo urbano e strutture di pubblici servizi;
- servizio di assistenza domiciliare in favore di anziani (pulizia dell'abitazione, disbrigo pratiche, piccole commissioni ecc.ecc.) ed a soggetti portatori di handicaps;
- manutenzione strade campagna;
- servizio di raccolta rifiuti urbani, raccolta differenziata rifiuti, pulizia delle strade cittadine, ecc. ecc.

Detti incarichi che il Comune affiderà non costituiranno un rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né privato, né a tempo determinato, né indeterminato, ma esclusivamente un rapporto di locazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile, in quanto trattasi di attività meramente "occasionale" e rese esclusivamente a favore della città, per le cui prestazioni non sono soggetti ad IVA.

E' escluso qualsiasi vincolo di subordinazione gerarchica da parte dei locatori per servizio civico nei confronti dell'Amministrazione comunale, ma solo il rispetto delle finalità istituzionali.

Rimane fermo ed incondizionato ai sensi dell'art. 6 bis del D.L. 9/1993 così come convertito dalla legge 67/1993 che, essendo l'attività lavorativa riconducibile ai servizi socio-assistenziali, l'Ente viene esonerato da tutti gli obblighi derivanti in materia di previdenza ed assistenza in quanto trattasi di contratti di lavoro non subordinati.

#### **" d) PROCEDURA**

Per l'inserimento nelle attività del servizio civico i cittadini dichiareranno, in apposito modulo di domanda predisposto dall'ufficio dei servizi socio-assistenziali, di essere sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza, con riferimento all'intero nucleo familiare, nonché di essere disponibili a prestare la propria opera consapevoli che in nessun caso detta prestazione potrà assumere il carattere di lavoro subordinato.

Dall'elenco dei cittadini riconosciuti privi di adeguati mezzi di sussistenza ed ammessi al beneficio di assistenza economica, viene stilata una graduatoria dei soggetti che hanno reso la loro disponibilità a svolgere attività di servizio civico, tenuto conto della composizione del nucleo familiare, del particolare stato di bisogno e previa verifica della inesistenza dei motivi di esclusione previsti dal successivo art. 13.

Per acquisire le notizie necessarie l'ufficio dei servizi sociali potrà svolgere accertamenti di ufficio e chiedere informazione anche tramite i vigili urbani.

Dalla suddetta graduatoria vengono scelti, in ordine di precedenza, il numero dei soggetti per svolgere le singole prestazioni del servizio civico che, di volta in volta, l'Amministrazione avvierà;

La graduatoria viene aggiornata ogni anno, nel quale periodo i soggetti che raggiungono le cento ore di servizio, annotate su apposita scheda a cura dell'ufficio competente, vengono esclusi dal beneficio a favore di quelli che seguono in graduatoria;

Qualora la graduatoria venga esaurita prima del periodo annuale che ne determina l'aggiornamento, si procederà al riutilizzo della stessa sino al termine di validità ed, in ogni caso, per una serie di prestazioni di servizio civico non superiore ad ulteriori cinquanta ore per soggetto;

I soggetti aventi diritto a svolgere prestazioni di servizio civico inseriti nell'apposita graduatoria di cui al presente articolo, dovranno essere avvisati almeno dieci giorni prima ( o ventiquattro ore nei casi di urgenza) dell'inizio previsto del servizio, mediante comunicazione scritta da parte dell'ufficio competente e dovrà essere comunicato il tipo e la durata del servizio da espletare;

La disponibilità a svolgere il servizio da parte del soggetto incaricato dovrà essere comunicata all'ufficio competente, anche di persona, entro sette giorni dall'inizio del servizio, pena la decadenza e sostituzione del soggetto con il successivo in graduatoria e per un periodo minimo di giorni cinque;

Data la natura del servizio in oggetto, si provvederà a stipulare, in analogia ai lavoratori socialmente utili, apposita assicurazione sia per gli infortuni durante il servizio, sia per la responsabilità civile verso terzi;

Sia l'Amministrazione comunale che gli interessati possono, in qualsiasi momento, recedere dal contratto, senza alcun preavviso e con semplice comunicazione scritta se si instaurano delle situazioni oggettive e/o soggettive che rendono inapplicabile il valore sociale e le finalità dell'iniziativa del servizio civico di cui al precedente articolo ".



e) MODALITA' DI EROGAZIONE

Ogni assistito che presterà detto servizio riceverà un compenso forfettario orario di Euro 5,00.

Il compenso fissato con il presente regolamento può essere variato annualmente, con apposita deliberazione della Giunta Municipale, al variare del costo della vita.

f) ISTRUTTORIA

L'Assistente Sociale ha il compito di acquisire tutti gli elementi oggettivi e soggettivi che facciano scaturire la formulazione di un piano di interventi mirato.

Tale piano dovrà essere tradotto in una relazione dettagliata che dovrà rimanere agli atti interni dell'Ufficio dei servizi Socio Assistenziali ed in un piano di interventi economico e di azione riassuntivo che dovrà essere parte integrante della deliberazione della Giunta Municipale proposta dall'ufficio.

L'istruttoria della segnalazione all'Ufficio dei servizi Socio Assistenziali dovrà essere conclusa entro 30 giorni.

Ogni e qualsiasi disposizione contenuta nel presente regolamento, in contrasto con l'articolo precedente, deve intendersi abrogata ".

## ART. 13

### MOTIVI DI ESCLUSIONE

Costituiscono motivi di esclusione per ottenere i benefici del precedente articolo:

1) il reddito superiore al minimo vitale;

2) presenza di persone tenute agli alimenti;

3) rifiuto da parte dell'utente di soluzioni alternative all'assistenza economica;

4) la proprietà di beni immobili, tenuto conto della loro commerciabilità.

## ART. 14

### ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA

Per assistenza economica in forma temporanea si intende l'erogazione di un contributo mensile per un periodo non superiore a sei mesi e in presenza di situazioni personali o familiari contingenti tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente o il relativo nucleo familiare normalmente dispongono.

L'entità del contributo è commisurata all'eccezionalità dell'evento; non può essere comunque superiore al doppio della quota-base del minimo vitale ed è finalizzata al superamento della situazione problematica.

Detto contributo viene erogato ai cittadini che ne hanno diritto, sempre che residenti in questo comune da oltre un anno.

## ART. 15

### ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

Per assistenza economica straordinaria si intende l'erogazione di un contributo "una tantum" finalizzato al superamento di una situazione non ripetibile, impreveduta ed eccezionale, incidente sulle condizioni di vita normali del nucleo familiare e tale da richiedere un intervento urgente, di entità rilevante e comunque non configurabile nella precedente casistica.

## ART. 16

### ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di assistenza economica si articola in diversi momenti: accertamento, valutazione e proposta ed attuazione dal punto di vista dell'azione amministrativa. Spettano al servizio sociale professionale le funzioni valutative e propositive al servizio amministrativo quelle attuative.

Per i casi urgenti e comprovati, su proposta dell'Ufficio di Servizio Sociale, il responsabile dell'assistenza economica può disporre, a gravare sui fondi di economato, l'erogazione di sussidi straordinari nei limiti fissati annualmente dal Consiglio Comunale.

ART. 17

INTERDIPENDENZA DEI SERVIZI

I servizi sociali di base dovranno essere coordinati e le rispettive linee di azione essere tra loro interdipendenti; pertanto il collegamento tra amministrativi ed operatori sociali dovranno essere funzionali istituzionalizzati.

Per lo svolgimento del servizio di assistenza economica, le unità addette svolgeranno funzioni di accertamento degli assistibili, funzioni decisionali e funzioni di controllo e pertanto adotteranno procedure preordinate e utilizzeranno strumenti specifici che consentano una semplificazione del lavoro ed una maggiore rapidità di esecuzione.

Il servizio perchè sia accessibile al massimo ed organizzato in forma capillare dovrebbe essere allocato a livello di quartiere o di distretto.

ART. 18

PRESTAZIONI IN FAVORE DELLA FAMIGLIA. INTERVENTI IN FAVORE DI GESTANTI, PUERPERE E NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO E DI ABBANDONO.

Sono soggette ad assistenza con le prestazioni di cui al presente regolamento le gestanti, le puerpere o i nuclei in condizione di bisogno non in grado di soddisfare tali bisogni con proprie risorse, fisiche o economiche, nel quadro di una ampia tutela della maternità e della famiglia volta ad assicurare ad essa adeguate condizioni materiali e sociali.

Per l'accesso alle prestazioni di cui sopra è richiesta una situazione di disagio familiare o sociale della persona o del nucleo, ovvero uno stato di salute fisica o psichica da giustificare le necessità della prestazione.

ART. 19

SOSTEGNO ECONOMICO AGLI AFFIDATARI DEI MINORI

Ai nuclei affidatari dei minori va garantito, quando necessario, il sostegno economico finalizzato all'inserimento del minore nell'ambiente di vita in cui è stato accolto; di qui eventuali provvedimenti di assistenza economica che potranno essere deliberati ed a ciò finalizzati nel rispetto, in via generale, di quanto definito per la fruizione di tale prestazione, salvo quanto diversamente disposto dalla specifica normativa regionale. L'entità del contributo non può essere superiore al 50% della retta di ricovero.

ART. 20

ASSEGNO PERSONALE PER DIMISSIONI DI MINORI, ANZIANI, INABILI GIA' RICOVERATI.

In favore di minori, anziani, inabili, handicappati, ex assistiti, ecc. che siano stati dimessi da Istituti o Enti in cui erano ricoverati, può essere concesso un assegno personale per tutto il tempo necessario ad un pieno reinserimento nella vita sociale.

Per il loro ammontare e per le procedure da attivarsi si applica quanto previsto nel presente regolamento.

ART. 21

ASSISTENZA ECONOMICA A FAMIGLIE DI DETENUTE E DI VITTIME DEL DELITTO.

In favore di nuclei familiari che abbiano dovuto lamentare perdite di vite umane, afferenti al nucleo stesso, a seguito di azioni violente o delittuose, ovvero che si trovino a dover registrare la detenzione di un proprio membro, specie se capofamiglia, può essere concesso un intervento di assistenza economica per periodi determinati e fino a quando il nucleo stesso non sia reso autonomo ed autosufficiente, secondo le modalità previste nel presente regolamento.

ART. 22

ASSISTENZA POST PENITENZIARIA PER IL RECUPERO ED IL REINSERIMENTO DI MINORI E ADULTI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELLA AUTORITA' GIUDIZIARIA.

Può essere concesso in favore dei soggetti individuati nel presente articolo un intervento di assistenza economica, con le modalità sopra esplicitate, finalizzate al recupero ed al reinserimento nella vita sociale.

ART. 23

ASSISTENZA ECONOMICA A CITTADINI ED AGLI STRANIERI NON RESIDENTI.

In favore di cittadini e di stranieri non residenti nel territorio del comune che si trovano in una situazione di bisogno, può essere concessa una prestazione economica "una tantum" di carattere urgente nella misura massima di f. 500.000 (cinquecentomila).

Gli stranieri appartenenti a paesi extracomunitari devono essere muniti, oltre che di documento di riconoscimento, anche del visto rilasciato dalle competenti autorità consolari, nonché del Nulla-Osta provvisorio della competente autorità provinciale di pubblica sicurezza, a norma dell'art. 8 della Legge 30/12/1986 n.493, ovvero di certificato di iscrizione nelle liste di collocamento.

già superato?

ART. 24

STAZIONE ECONOMICA A SOGGETTI DI CUI AGLI ENTI SOPPRESSI D.P.R. N.245  
19/3/1985.

Per le prestazioni economiche in favore dei soggetti di cui  
Enti soppressi ex D.P.R. n.245/1985, valgono i criteri e le  
modalità di intervento stabilite dalle disposizioni di legge in vigore e  
provvederà con apposita delibera di Giunta Municipale.

ART. 25

SERVIZI INTEGRATIVI O ALTERNATIVI DELL'INTERVENTO ECONOMICO.

Qualora si ravvisi la necessità o l'opportunità, sempre su  
suggerimento del Servizio Sociale, possono essere erogati servizi  
integrativi o alternativi all'intervento economico (ricovero di  
malati, assistenza domiciliare, assistenza scolastica, assistenza in  
casa, ecc.) idonee a sostenere il cittadino in ogni situazione  
temporanea o permanente di insufficienza di mezzi economici o di  
inadeguata assistenza familiare.

ART. 26

CONTRIBUTO A TITOLO DI PRESTITO

Qualora il richiedente, pur trovandosi nelle condizioni  
previste da questo Regolamento per la concessione dell'assistenza  
economica sia in attesa dei trattamenti pensionistici o assimilati, può  
richiedere il contributo solo a titolo di prestito nella misura massima  
del minimo vitale. Detto contributo è concesso a domanda  
dell'interessato, previa dichiarazione formale con la quale lo stesso si  
impegna a restituire la somma alla data della liquidazione.

I contributi erogati a titolo di prestito possono essere  
cessi per un periodo di sei mesi, rinnovabili ogni sei mesi fino alla  
liquidazione della pensione.

Il prestito deve essere restituito in unica soluzione. In  
casi eccezionali, il Servizio Sociale può prevedere che il prestito sia  
restituito ratealmente, per un minimo complessivo di rate non superiori  
a 24.

ART. 27

OBBLIGATI PER LEGGE AD AZIONE DI RIVALSA

Gli obbligati per legge di cui all'art. 433 c.c. il cui  
reddito familiare è superiore al doppio della fascia esente ai fini  
dell'IRPEF, sono tenuti a rimborsare totalmente o parzialmente le spese  
sostenute per gli interventi socio-assistenziali di cui al presente

regolamento.

Per quanto attiene l'entità del rimborso, le modalità, i criteri e l'ambito di applicazione dell'azione di risalva, che il Comune tenuto ad attivare nei confronti degli obbligati per legge, si applicano le disposizioni legislative in materia (artt. 75 e 80 l. 6972 del 17/7/1980 e successive modifiche ed integrazioni art. 68 L.R. 22 del 15/5/1986) nonché i criteri contenuti nel D.A. n.76 dell'11/3/1987 e nella circolare n.7 prot.N.831 del 14/6/1988 dell'Assessorato Regionale E.F.

#### ART. 28

#### DESTINAZIONE RISORSE FINANZIARIE

Per l'attuazione degli orientamenti desumibili dalla direttiva contenuta nel regolamento-tipo approvato dal Presidente della Regione con D.P.R. 57/87 del 9/4/1987, le risorse finanziarie, che l'Amministrazione Comunale destina all'assistenza economica, sono utilizzate, prioritariamente, per la corresponsione del minimo vitale in favore di quei richiedenti che non dispongono di alcun reddito. Nei limiti dei fondi disponibili, possono essere corrisposti assegni integrativi in favore dei richiedenti che dispongono di redditi inferiori al minimo vitale, fino alla concorrenza del minimo in parola.

Una quota delle risorse finanziarie non inferiore al 40% è destinata per l'assistenza economica temporanea e straordinaria.

#### ART.29

#### GRADUATORIA

Nel caso in cui si renda necessario effettuare una graduatoria, questa è predisposta dall'Ufficio di servizio sociale ed è approvata dalla Giunta Municipale.

#### ART. 30

#### RAPPORTI INFORMATIVI E PROPOSTE

I rapporti informativi e le proposte di somministrazione dell'assistenza economica sono formulati dall'Ufficio di servizio sociale.

L'Ufficio può promuovere l'erogazione, in esito a specifici accertamenti, quando ritenga l'assistenza in denaro più aderente alla situazione necessitante del soggetto e del nucleo familiare, tenendo presenti le opzioni del soggetto.

#### ART. 31

##### VIGILANZA ED ACCERTAMENTI

L'Ufficio di Servizio Sociale vigila sul persistere delle situazioni che hanno determinato la corresponsione dell'assistenza economica. Agli effetti della vigilanza, il Servizio predispone accertamenti periodici e riferisce trimestralmente sulla persistenza o sulla cessazione delle cause valutate all'atto dell'ammissione del soggetto all'assistenza.

#### ART. 32

##### CRITERI PER L'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

L'assistenza economica straordinaria è concessa su proposta su parere dell'Ufficio di servizio sociale, per situazioni assistenti che non abbiano carattere di ripetibilità e siano di notevole gravità. Non avranno titolo ad ottenerla quei richiedenti, o i nuclei familiari che dispongono di redditi pari a tre volte il minimo vitale. La Giunta Municipale potrà disporre deroghe solo al verificarsi di eventi calamitosi da cui siano colpiti i richiedenti (3).

#### ART. 33

##### MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

La Giunta Municipale, ove disponga l'assistenza economica ordinaria o straordinaria in favore di soggetti o nuclei familiari nei riguardi l'Ufficio di servizio sociale si sia espresso negativamente in tutto od in parte, dovrà motivare i relativi atti deliberativi.

Analoga procedura dovrà essere osservata nel caso in cui il servizio sociale proponga la concessione dell'assistenza economica e la Giunta Municipale non accolga la proposta.

#### ART. 34

##### INCOMPATIBILITA' TRA ASSISTENZA ECONOMICA ED ASSISTENZA DOMICILIARE

L'assistenza economica, continuativa o temporanea, di norma, non compete a quei soggetti che fruiscono dell'assistenza domiciliare.

Qualora il beneficiario dell'assistenza domiciliare esprima l'opzione per l'assistenza economica in alternativa all'assistenza domiciliare stessa, ed il servizio sociale sia di uguale avviso, la Giunta Municipale ammette i soggetti in parola all'assistenza economica, includendoli tra quelli che hanno titolo per fruirla prioritariamente.

ART. 35  
NORME DI RINVIO

Per la determinazione del minimo vitale si fa rinvio al regolamento-tipo approvato dal Presidente della Regione con il citato decreto del 9/4/1987 n.57/87. Le successive modifiche si devono intendere contenute nel presente regolamento anche in assenza di uno specifico atto emanato da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 36  
RAPPORTO INFORMATIVO

Alla fine di ogni anno, il Servizio Sociale renderà un rapporto complessivo sulla conduzione del servizio, integrato di tutti i dati comprovanti gli obiettivi raggiunti.

REGOLAMENTO PER L'AMMISSIONE AI CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA.

ART. 37  
DOCUMENTAZIONE

L'interessato che intende beneficiare dei contributi di assistenza economica, deve presentare domanda scritta su apposito modulo.

La domanda dovrà essere ripetuta ogni volta che l'utente presenta una nuova richiesta di intervento.

A corredo della domanda il richiedente deve presentare la seguente documentazione in carta semplice:

- 1) stato di famiglia;
- 2) certificato di residenza storico;
- 3) per casi particolari (es. ex ENAOLI) potranno essere richiesti altri documenti anagrafici;
- 4) busta paga, libretto o certificato di pensione;
- 5) fotocopia del mod. 101 o 740 o dichiarazione di presentazione del mod. 101 (acquisita dal competente ufficio);
- 6) certificato storico di disoccupazione per i componenti del nucleo familiare in età di lavoro e disoccupati;
- 7) altri documenti particolari (certificati medici, fatture, preventivi spese, ecc.).

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in originale, ad eccezione del Mod. 740, ovvero presentata la fotocopia insieme all'originale che sarà restituito all'utente.

La certificazione anagrafica potrà essere richiesta direttamente tramite Ufficio.

Ogni richiedente dovrà, inoltre, presentare apposita documentazione.



...dell'istruazione circa l'esistenza di parenti tenuti agli alimenti (art.433  
e, d.) e le loro condizioni economiche.

#### ART. 38

##### ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

Il servizio di Assistenza Sociale, non appena ricevuta l'istanza, procede alla verifica della documentazione ai fini della regolarità della stessa e dell'accertamento della sentenza delle condizioni di ammissibilità dell'intervento economico.

Effettuata la verifica della documentazione, si procede all'accertamento della situazione socio-economica del richiedente.

Tale accertamento può essere diretto o indiretto. L'accertamento diretto consiste in visite domiciliari effettuate dall'Assistente Sociale del Comune. L'accertamento indiretto consiste nell'acquisizione di ulteriori elementi di conoscenza della situazione socio-economica-patrimoniale del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti, attraverso accertamenti particolari sui redditi a mezzo dei VV.UU. o presso gli uffici finanziari, richiesta al Comune di origine del richiedente di effettuare accertamenti sulla possidenza di redditi immobiliari, richiesta al Comune di residenza di effettuare accertamenti sul reddito dei parenti tenuti agli alimenti, ecc.

L'accertamento indiretto va effettuato nel caso in cui risultino elementi di contraddizioni tra la documentazione prodotta e la condizione socio-economica quale si rileva dal tenore di vita del nucleo familiare, come verificato dalla visita domiciliare.

#### ART. 39

##### TERMINE DELL'ISTRUTTORIA

La pratica di richiesta di assistenza economica dovrà essere istruita nel più breve tempo possibile che, di norma, non dovrà superare il termine di un mese dalla data di presentazione.

L'istruttoria si conclude con la definizione del tipo di contributo da concedere e dalla sua entità ovvero con la non ammissione al contributo per mancanza di requisiti.

Se ricorrono gli estremi, e sempre su proposta del servizio sociale, la pratica può definirsi con l'ammissione ad altro contributo.

L'entità del contributo dell'assistenza continuativa e la sua decorrenza e la durata saranno stabiliti, secondo i criteri fissati dal presente Regolamento, dalla G.M. con apposita deliberazione.

#### ART. 40

##### CONCESSIONE ANTICIPI

Nei casi in cui non sia possibile concludere l'istruttoria,

termini previsti e si rilevi, comunque, dalla documentazione del  
presente una condizione di grave disagio economico, può essere  
in via provvisoria, un contributo nella misura massima del 50%  
somma richiesta. Detta somma sarà conteggiata al fine della  
cessione del contributo mensile.

Qualora però, nel corso di definizione e conclusione  
istruttoria, risulti che non sussistono le condizioni per  
erogazione dell'assistenza economica, l'utente sarà tenuto a  
restituire la somma percepita.

#### ART. 41

#### CONTRIBUTI LAVORATORI EMIGRATI

I Contributi a lavoratori emigrati ed alle loro famiglie  
saranno concessi con le modalità di cui alla Legge Regionale 4/6/980,  
e della circolare Assessorato Lavoro N.2/85.

#### ART. 42

#### RICOVERI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO

Per il ricovero presso la comunità alloggio si provvederà  
con apposito atto di Giunta Municipale, su proposta della Commissione  
comunale anziani, e applicando le disposizioni di cui all'apposita  
convenzione n.5 dell'1/8/1985 e s.m.i. e salvo la normativa regionale  
vigente in materia.

Alla liquidazione si provvederà con atti di Giunta  
Municipale, a servizio accertato tramite l'Ufficio Servizi Sociali.

#### ART. 43

#### ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI

Il servizio di assistenza domiciliare anziani dovrà essere  
predisposto annualmente, in linea generale con apposita delibera di  
Giunta Municipale.

Per l'ammissione al servizio si provvederà con delibera  
della Commissione Anziani, accertati i requisiti di legge tramite  
l'Ufficio Servizi Sociali e tenuto presente la convenzione n.6  
dell'1/8/85 e successive modifiche ed integrazioni.

Alla liquidazione del Servizio si provvederà con atto di  
G.M., previa attestazione del responsabile del Servizio Sociale  
sull'effettiva erogazione del servizio.

**ART.44**  
**RICOVERO MINORI IN ISTITUTI**

Il ricovero a semi-convitto o convitto intero presso istituti assistenziali o altri dovrà essere predisposto dalla Giunta comunale su proposta dell'Ufficio Servizio Sociale accertati i requisiti di Legge dei richiedenti e su apposita graduatoria, che sarà elaborata in base al reddito del nucleo familiare a parità di reddito e tenuto conto delle condizioni socio-ambientali.

**CAPO III**  
**INTERVENTI RELATIVI AD ATTIVITA' CULTURALI, TURISTICHE E RICREATIVE**

**ART.45**  
**TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E DELLE ATTIVITA'**

Per favorire il pieno sviluppo culturale, scientifico ed artistico dei cittadini e l'incremento turistico della Città, il Comune promuove attività culturali, in grado di razionalizzare e valorizzare le risorse e le occasioni formative.

I contributi relativi ad attività culturali, turistiche e ricreative possono essere disposti a favore dei soggetti di cui all'art. 2 per iniziative, attività o manifestazioni che non potrebbero essere concretizzate senza un adeguato intervento finanziario del comune, inteso a favorire la promozione e lo sviluppo della cultura, la diffusione della stessa nei settori musicale, teatrale, cinematografico, artistico, espositivo ed editoriale, l'organizzazione di conferenze, convegni, mostre e rassegne che attivino la partecipazione dei cittadini alla vita culturale e sociale e che promuovano il turismo.

3) Gli interventi di cui al comma precedente sono disposti in particolare a favore dei soggetti di cui all'art.2 che svolgono attività di lunga tradizione o realizzano manifestazioni di particolare interesse, o iniziative di particolare rilievo culturale, turistico e ricreativo a sostegno della loro attività istituzionale.

4. Possono essere ammessi a contributo:

- a) attività volte alla produzione ed alla diffusione della cultura attraverso conferenze, convegni, mostre, rassegne, corsi, seminari ed altre iniziative nel campo delle conoscenze umanistiche, scientifiche e delle diverse manifestazioni della vita sociale ed artistica;
- b) iniziative di orientamento alla lettura e alle comunicazioni sociali e di sensibilizzazione musicale e teatrale ;
- c) iniziative di studio, recupero e valorizzazione della storia patria e cultura locale, del dialetto siciliano e licodiano, della cultura e

- ...le tradizioni popolari;
- ...attività inerenti l'incentivazione di fonti bibliografiche e di fotografici sui beni culturali del territorio licodiano;
- ...ferenze, convegni, mostre ed altre manifestazioni, anche di carattere celebrativo;
- ...attività di promozione turistica attraverso l'organizzazione e/o partecipazione a festival, mostre, convegni e conferenze, borse del turismo nazionali ed internazionali;
- ...gruppi musicali, gruppi corali, orchestre per:
  - ...specifiche iniziative nel campo musicale e della conoscenza della musica, volte a favorire la diffusione della musica nel Comune e a promuovere iniziative tese alla diffusione della cultura musicale nel territorio della scuola o a valorizzare e promuovere la conoscenza e la conservazione del patrimonio musicale anche mediante iniziative di promozione ed educazione musicale o ad attuare progetti di spettacolo musicale;
  - ...attività di gruppi musicali con sede nel Comune per acquisto di strumenti musicali, spartiti e materiale didattico;
  - ...corsi di orientamento musicale;
  - ...interventi promozionali in campo culturale in favore di persone, associazioni, comitati, operanti nel territorio Comunale, per la promozione delle iniziative sopra elencate o che hanno come scopo principale lo svolgimento di dette attività;
  - ...interventi promozionali tra enti in collaborazione con la locale biblioteca civica, ai fini del potenziamento del servizio bibliotecario e dell'educazione permanente;
  - ...attività ricreative e volte all'accrescimento culturale della comunità, consistenti in iniziative e manifestazioni che comprendano la presentazione di tematiche sui diversi campi della cultura;
  - ...interventi a sostegno di manifestazioni della tradizione culturale, locale;
  - ...attività volte alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, architettonico, ambientale ed ecologico;
  - ...iniziative o interventi volti alla promozione di una cultura della pace e della solidarietà tra i popoli.

#### ART. 46

#### TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- 1) Le domande di concessione sottoscritte dal Presidente o dal legale rappresentante, <sup>o il legale</sup> devono essere presentate entro e non oltre il 31 del 30 del mese di Gennaio di ogni anno, secondo le modalità di cui al successivo Capo 4° corredate di:
  - a) indicazione sulla natura giuridica del soggetto;
  - b) dichiarazione sulla rappresentanza legale;

- a) copia regolarmente autenticata dell'atto costitutivo, o dello statuto esistente o di dichiarazione che lo statuto non è stato modificato;
- b) dettagliata relazione illustrativa dell'attività, con la precisazione dell'epoca, del luogo in cui sarà effettuata e dei tempi di realizzazione;
- c) preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarla, inclusa quella a proprio carico;
- d) relazione dell'attività svolta negli anni precedenti con allegato consuntivo dell'anno precedente alla richiesta.

Per i comitati nominati con atto *del Sindaco* dovrà essere presentata la domanda unitamente ai documenti di cui ai punti: a)-e), entro 30 giorni della delibera consiliare di costituzione.

#### ART. 47

##### PIANO DI CONCESSIONE

1. Le domande vengono, se complete della prescritta documentazione, esaminate entro la fine del mese di febbraio dello stesso anno. Se incomplete della prescritta documentazione, vanno integrate e perfezionate entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'avviso comprovata dalla ricevuta di ritorno della raccomandata.
2. I contributi saranno erogati previo riscontro della documentazione presentata, sulla base delle disponibilità di bilancio ed in relazione all'importanza delle manifestazioni e dell'attività da svolgere entro il mese di marzo dello stesso anno.
3. la concessione del contributo ai comitati nominati con atto *del Sindaco* sarà concesso con atto di Giunta Municipale sulla base di disponibilità di bilancio ed in relazione all'importanza delle manifestazioni.

#### CAPO 4°

##### INTERVENTI RELATIVI AD ATTIVITA' EDUCATIVE

#### ART. 48

##### TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E DELLE ATTIVITA'

1. Gli interventi in materia di attività educativa possono essere disposti in favore delle scuole pubbliche e private legalmente riconosciute di ogni ordine e grado, di enti pubblici e privati, di associazioni e di cooperative per iniziative attività e manifestazioni intese a favorire;
  - a) l'erogazione delle spese di carattere gestionale e generale di pertinenza dell'Amministrazione Comunale;
  - b) il diritto allo studio, la rimozione degli svantaggi socio-culturali, anche causati da disabilità;
  - c) le finalità didattiche, artistiche, musicali, teatrali, cinematografiche, editoriali ed espositive, nonché la realizzazione di

mostre e rassegne;  
qualsiasi attività educativa e culturale nell'ambito scolastico  
finalità indicate nella superiore lett.C;  
interventi di cui al comma precedente sono disposti in  
favore di:  
scuole materne e dell'obbligo, per spese sugli immobili e per  
acquisto di beni mobili durevoli;  
oggetti di cui all'Art.2 che realizzino progetti aventi finalità  
teco-didattiche e per iniziative culturali nel campo scolastico;  
zioni didattiche e scuole medie di ogni ordine e grado per  
attività extrascolastiche, per visite guidate fuori Comune a scopo  
scuola;  
oggetti di cui all'art.2 che realizzino attività di promozione,  
formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare  
attività ricreativa compatibile.

#### ART. 49

#### TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di concessione sottoscritte dal Presidente o dal  
rappresentante devono essere presentate entro e non oltre 30 del  
gennaio di ogni anno, secondo le modalità di cui al successivo  
e corredate di:  
dichiarazione sulla natura giuridica del soggetto;  
dichiarazione sulla rappresentanza legale;  
copia regolarmente autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto  
esistente o di dichiarazione che lo statuto non è stato modificato;;  
dettagliata relazione illustrativa sull'attività, iniziativa o  
questazione che si intende realizzare, con la precisazione  
l'epoca, del luogo in cui sarà effettuata e dei tempi di  
realizzazione;  
preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese  
il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si  
pone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico;  
relazione dell'attività svolta negli anni precedenti, con allegato  
suntivo dell'anno precedente alla richiesta.

#### ART. 50

#### PIANO DI CONCESSIONE

Le domande vengono, se complete della prescritta documentazione  
presentate entro la fine del mese di febbraio dello stesso anno. Se  
complete della prescritta documentazione vanno integrate e  
presentate entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'avviso,  
approvata dalla ricevuta di ritorno della raccomandata.

...tributi, previo riscontro della documentazione presentata,  
...ogati sulla base delle disponibilità di bilancio ed in  
...importanza della manifestazione e dell'attività da

## CAPO 5°

### INTERVENTI RELATIVI AD ATTIVITA' SPORTIVE

#### ART. 51

#### TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E DELLE ATTIVITA'

...omune, al fine di promuovere e favorire la pratica sportiva in  
...territorio, sostiene le attività rivolte alla realizzazione di  
...attività sportive e ricreative riconosciute utili per lo sviluppo  
...psico delle persone, per la promozione sociale e per il  
...mento di ogni tipo di emarginazione.

...privilegiano gli sport che stabiliscono un corretto rapporto con  
...vite, le discipline di base che rivestono carattere formativo e  
...attività sportive dilettantistiche.

...interventi in materia di attività sportive possono essere  
...a favore di associazioni sportive, legalmente costituite ed  
...ate alle federazioni del CONI, di enti di promozione sportiva e  
...mpo libero, riconosciuti dal CONI, di istituzioni di centri di  
...zione fisico-sportiva a carattere psico-motoria e di avviamento  
...sport organizzate anche autonomamente dagli enti di promozione  
...iva o dalle società sportive autorizzate dal CONI ed attività  
...tive nella scuola, nonché di società o gruppi senza fini di lucro,  
...operino nell'ambito territoriale del Comune, per l'organizzazione di  
...estazioni sportive a livello cittadino, provinciale, regionale,  
...onale ed internazionale e per l'espletamento di attività sportive.

Possono essere ammessi a contributo gli interventi e le attività  
...enti:

a) attività sportive a livello giovanile e dilettantistico o amatoriale,  
...manifestazioni che coinvolgono in modo scolastico (es. Giochi della

...loventù, Corsi o Scuole di Sport a favore dei Giovani);

b) Attività agonistiche.

Entrano in questo campo le manifestazioni che, per tradizione o  
...vello qualificativo dei partecipanti, costituiscono iniziative di  
...particolare rilevanza; tali manifestazioni devono avere un valido  
...interesse sia per quanto riguarda la tipologia, sia per l'ambito  
...geografico al quale si riferiscono; saranno presi in considerazione, in  
...particolare, le manifestazioni a carattere nazionale, quelle a carattere  
...regionale di spiccata qualità ed eventuali altre che per la loro  
...unicità, particolarità ed indirizzo promozionale possono beneficiare  
...dell'intervento comunale;

c) Iniziative e Manifestazioni.

Interventi finanziari possono essere concessi anche per:

- iniziative nei confronti di nuove discipline sportive riconosciute dal  
...CONI;

- iniziative e manifestazioni particolarmente significative organizzate  
...dalle Federazioni del CONI.

## TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di concessione del contributo ordinario, sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere presentate entro e non oltre il mese di *Settembre* di ogni anno, secondo le modalità di cui al successivo capo 9° e corredate di:

1) Dichiarazione sulla natura giuridica del soggetto;  
 2) Dichiarazione sulla rappresentanza legale;  
 3) Copia autenticata dell'atto costitutivo, comprensivo del contributo (solo per le società che presentano per la prima volta il contributo);

4) Parere della Federazione Sportiva competente. Gli Enti di promozione sportiva abbandonano da questo parere;

5) Bilancio finanziario nel quale risultino analiticamente le spese sostenute e le entrate con le quali si prevedono di sostenerle, inclusa quella a proprio carico;

6) Bilancio dell'attività svolta nell'anno sportivo precedente con relativo consuntivo, l'elenco degli atleti tesserati, i risultati dei campionati svolti nell'anno precedente, nonchè

7) Bilancio sportivo in corso di svolgimento con annessi i calendari dei campionati in cui si sta partecipando, specificando gli impianti sportivi utilizzati;

8) Bilancio e l'elenco degli atleti tesserati nell'anno sportivo precedente, a mezzo degli appositi tabulati pervenuti alla Federazione

9) Certificato rilasciato dalla competente Federazione, attestante l'attività svolta per la stagione agonistica in corso e i campionati svolti

10) Composizione completa del Consiglio Direttivo in corso di attività e la composizione completa del Consiglio Regionale

Tale documento non è richiesto per gli enti di promozione sportiva che invece dovranno inoltrare documenti sostitutivi attestanti

11) Composizione del Comitato Regionale rilasciato dal Consiglio Regionale di promozione sportiva;

12) Sono escluse dal contributo ordinario le società di nuova costituzione che non abbiano svolto attività almeno un anno.

Le domande di concessione del contributo per l'organizzazione di una manifestazione sono sottoscritte dal Presidente legale

13) e corredate di:

1) Relazione tecnico-illustrativa della manifestazione;

2) Programma dettagliato della manifestazione;

3) Preventivo delle spese per la realizzazione della manifestazione.



ART. 53  
PIANO DI CONCESSIONE

Le domande vengono, se complete della prescritta documentazione, determinate entro la fine del mese di Febbraio dello stesso anno. Se incomplete della prescritta documentazione vanno integrate e riepilogate entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'avviso, approvata dalla ricevuta di ritorno della raccomandata.

I contributi saranno erogati previo riscontro della documentazione presentata sulla base della disponibilità di bilancio e secondo i seguenti elementi di valutazione:

Se trattasi di contributi ordinari per attività sportive:

Il livello di partecipazione ai vari campionati o tornei (nazionale, interregionale, regionale o provinciale);

La categoria o serie di partecipazione del campionato o torneo;

La partecipazione ai vari campionati giovanili;

La gestione di centri di formazione sportiva a carattere psicomotoria e avviamento allo sport;

Lo svolgimento di iniziative promozionali;

I risultati agonistici conseguiti;

L'utilizzazione di tecnici, istruttori ed animatori qualificati.

Le società, enti etc. ammessi a contributo straordinario per singole manifestazioni ed iniziative, riceveranno apposita comunicazione della somma concessa che, per la natura contributiva dell'erogazione, non può assumere la veste di compartecipazione all'onere finanziario che dovrà essere sostenuto, per cui viene escluso il finanziamento dell'intero onere della spesa da parte dell'Amministrazione.

L'Amministrazione comunque, non potrà concedere contributi superiori al 80%.

Dalla somma assegnata, il 50% verrà erogato a titolo di anticipo, mentre il rimanente 50% a saldo sarà erogato a presentazione di dettagliata relazione resa dal legale rappresentante, dalla quale risulti che l'attività per cui è stato chiesto il contributo è stata regolarmente svolta.

Alla relazione dovrà essere allegato analitico rendiconto delle spese sostenute, con la relativa documentazione, fatture, quietanze etc., conformi alle leggi fiscali in vigore.

## CAPO 6°

### RELATIVI AT ATTIVITA' PROMOZIONALI IN CAMPO COMMERCIALE, AGRICOLA ED ECOLOGICO.

#### ART. 54

##### TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E DELLE ATTIVITA'

Interventi in materia di attività nel campo commerciale, agricolo ed ecologico possono essere disposti a favore dei soggetti di cui all'art. 2 per iniziative, attività e manifestazioni a promuovere, specie in occasione di fiere, sagre, mercati, esposizioni e festività, il commercio, l'artigianato, le attività di interesse locale, con particolare riguardo alla cultura, e l'ecologia.

Le attività ammesse a contributo sono le seguenti:

Interventi per far fronte ad eventi calamitosi ( avversità meteorologiche, malattie del bestiame o delle piante, altre calamità) un contributo fino ad un massimo del 90% e senza prefissione di termine per la presentazione della domanda.

Esposizioni, rassegne, iniziative di particolare rilevanza; corsi di formazione;

Interventi di pulizia, di studio, tutela e gestione dell'ambiente e attività volte alla valorizzazione del patrimonio e delle risorse culturali ed ecologiche;

Attività promozionali nei campi di interesse agriturismo, etnologico e naturalistico idonei ad incentivare la conoscenza dei beni paesaggistici ed ambientali.

Contributi in conto interessi per agevolare l'accesso al credito per le categorie di artigiani, commercianti e coltivatori diretti.

#### ART 55

##### TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande, sottoscritte dal Presidente e dal legale rappresentante, possono essere presentate entro e non oltre il <sup>30</sup>31 del mese di <sup>gennaio</sup>Gennaio di ogni anno, secondo le modalità di cui al successivo capo 7° e corredato

- 1) Indicazione sulla natura giuridica del soggetto;
- 2) Dichiarazione sulla rappresentanza legale;
- 3) Copia regolarmente autenticata dell'atto costitutivo, comprensivo dello Statuto ( solo per gli enti che presentano per la prima volta istanza di contributo);
- 4) dettagliata relazione illustrativa sull'attività, iniziativa o manifestazione che si intende realizzare con la precisazione dell'epoca, del luogo in cui sarà effettuata e dei termini di realizzazione;
- 5) Preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si

si fronteggiare, inclusa quella a proprio carico;  
zione sull'attività svolta negli anni precedenti, con allegato  
dell'anno precedente alla richiesta.

#### ART 56

#### PIANO DI CONCESSIONE

domande vengono, se complete della prescritta documentazione, entro la fine del mese di Febbraio dello stesso anno, se della prescritta documentazione, vanno integrate e presentate entro 10 giorni dalla data di ricezione dell'avviso dalla ricevuta di ritorno delle raccomandate. I contributi sono erogati in relazione all'importanza che le azioni e le manifestazioni rivestono nell'ambito locale.

#### CAPO 7°

#### INTERVENTI RELATIVI AD ATTIVITÀ INERENTI LE POLITICHE GIOVANILI

#### ART.57

#### TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E DELLE ATTIVITÀ

Per favorire lo sviluppo delle politiche giovanili nel territorio, il Comune riconosce nel servizio svolto da altri Enti pubblici e privati, associazioni, dal privato sociale, un ruolo determinante, promuovendo le attività volte a favorire lo sviluppo sociale nel giovane. I contributi relativi ad attività che tendano a favorire la crescita dei giovani possono essere disposti a favore dei soggetti di cui all'art.2 per iniziative che non potrebbero essere concretizzate senza adeguato intervento finanziario del Comune.

#### ART.58

#### TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di concessione, sottoscritte dal Presidente e dal legale rappresentante, devono essere presentate entro e non oltre il 31 del mese di Gennaio di ogni anno, essendo le modalità di cui al successivo capo 8° corredate di:

- 1) indicazione sulla natura giuridica del soggetto;
- 2) dichiarazione sulla rappresentanza legale;
- 3) copia regolarmente autenticata dell'atto costitutivo comprensivo dello statuto (solo per gli enti che presentano per la prima volta la domanda di contributo);
- 4) dettagliata relazione illustrativa dell'attività, manifestazione, iniziativa che si intende realizzare, con la prescrizione dell'epoca, del luogo in cui sarà effettuata e dei tempi di realizzazione;
- 5) preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese

... si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio  
... dell'attività svolta negli anni precedenti, con allegato  
... anno precedente alla richiesta.

#### ART.59

#### PIANO DI CONCESSIONE

Le domande vengono, se complete della prescritta documentazione,  
presentate entro la fine del mese di Febbraio dello stesso anno. Se  
non sono complete della prescritta documentazione, vanno integrate e  
presentate entro 10 giorni dalla data di ricezione dell'avviso,  
provata dalla ricevuta di ritorno della raccomandata.  
I contributi saranno erogati, previo riscontro della documentazione  
presentata, sulla base delle disponibilità di bilancio ed in relazione  
all'importanza delle manifestazioni e dell'attività da svolgere.

#### CAPO 8°

#### ART. 60

#### NORME PER EVENTUALE EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI RELATIVI A TUTTE LE AREE DI INTERVENTO.

Ad eventuale: contributi straordinari nella misura dell'80% della  
richiesta e del 40% per quelli ad integrazione ai contributi ordinari e  
per una sola volta nell'anno, possono essere ammessi i soggetti di cui  
all'art.2 che ne facciano richiesta e che abbiano motivazioni tali da  
giustificare l'intervento finanziario dell'amministrazione la quale,  
previo parere vincolante da rendersi perentoriamente entro quindici  
giorni, valuterà non solo la imprevedibilità obiettiva, ma anche la  
rilevanza sociale della manifestazione o delle iniziative e l'interesse  
che la stessa è in grado di suscitare nella comunità locale, la risonanza  
ed il richiamo esterno che possono essere suscitate.

#### CAPO 9°

#### NORME PROCEDURALI

#### ART.61

#### MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

1. L'istanza per ottenere l'erogazione di sovvenzioni, contributi,  
sussidi ed ausili finanziari o l'attribuzione di vantaggi economici  
deve essere indirizzata al Sindaco e sottoscritta con firma autenticata,  
ai sensi degli artt. 20 e 26 della Legge 15/68 dalla persona richiedente  
o dal legale rappresentante dell'Ente, associazione, società o gruppo, e  
dovrà contenere:

- a) l'indicazione delle generalità del sottoscrittore e del soggetto competente l'eventuale erogazione;
- b) se l'iniziativa, attività o manifestazione é assistita da contributi statali o di altri enti pubblici e privati;
- c) la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall'art.2 della Legge 23/12/1982 , N.936 e successive modifiche ed integrazioni ( normativa antimafia)
- d) la dichiarazione di impegno ad apporre , ai sensi del superiore art.3, sul materiale promo- pubblicitario relativo alla manifestazione o iniziativa per la quale si chiede il contributo, l'emblema del Comune ed il logo dell'Assessorato competente.
2. L'istanza, redatta su apposito schema predisposto dal Comune, adeguatamente compilato a seconda della finalità alla quale si intende chiedere il finanziamento, deve pervenire al protocollo del Comune entro i termini stabiliti dagli articoli precedenti, qualora l'iniziativa, l'attività o la manifestazione abbiano carattere ricorrente, o almeno 45 giorni prima dell'inizio della stessa, qualora non abbiano carattere ricorrente.

#### ART.62

#### PROCEDIMENTO

1. Le istanze pervenute sono attenzionate , per il procedimento istruttorio, al settore competente, che vi provvede entro i termini stabiliti.
2. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun Settore alla Giunta Municipale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate quelle che risultano prive dei requisiti richiesti.
3. La Giunta, nell'ambito degli obiettivi programmatici contenuti nella relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili, stabilisce l'importo da assegnare alle iniziative di cui alle richieste presentate.
4. Il Settore competente predispone lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta Municipale per l'attribuzione dei contributi.
5. La deliberazione dovrà essere assunta anche nel caso di diniego di concessione dei contributi e dovrà essere adeguatamente motivata.
6. Copia della deliberazione della Giunta Municipale di concessione o di diniego verrà trasmessa ai capigruppo consiliari, nonché al soggetto richiedente entro giorni 30.

#### ART.63

#### EROGAZIONE DELLE SOVVENZIONI CONTRIBUTI FINANZIARI O VANTAGGI ECONOMICI.

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative, attività o manifestazioni programmate.
2. La concessione é facoltativa da parte dell'Amministrazione erogante e non dà diritto di continuità per gli anni successivi.

3. L'effettiva erogazione dei contributi per importi non superiori a 50 milioni è subordinata alla dichiarazione sostitutiva del certificato antimafia, per importi superiori l'erogazione avverrà solo dopo il rilascio della certificazione prodotta da parte della locale Prefettura.

4. La erogazione del contributo avverrà con provvedimento della Giunta Municipale, previo visto di conformità al programma apposto dagli uffici competenti sulla relazione presentata dagli interessati con i tempi e le modalità che vengono stabiliti con la deliberazione di concessione o nella eventuale convenzione alla stessa allegata secondo i seguenti criteri:

a) nel caso di intervento per attività continuative nell'arco dell'anno, in due soluzioni di pari importo la prima entro il mese di Marzo, la seconda entro il mese di Settembre. Cio' dietro presentazione di apposita dettagliata relazione riassuntiva dell'attività svolta contenente, ove richiesta, le indicazioni dei costi e delle entrate e la dichiarazione del legale rappresentante, con firma autenticata, attestante che il contributo assegnato per l'attività effettuata è stato utilizzato nel periodo corrispondente.

Nella eventualità di variazioni all'interno del Consiglio Direttivo, i soggetti di cui all'art. 2 hanno l'obbligo di comunicarla entro trenta giorni dall'avvenuta modifica allegando il relativo verbale.

b) Nel caso di intervento per attività non continuativa, o di contributi straordinari per singole manifestazioni ed iniziative, il 50% della somma assegnata verrà concesso a titolo di anticipo, mentre il rimanente 50% a saldo verrà erogato dietro presentazione di dettagliata relazione da cui risulti che l'attività per cui è stato richiesto il contributo è stata regolarmente svolta, con allegato analitico rendiconto delle spese sostenute e relativa documentazione (fatture, quietanze, etc), in conformità alle leggi fiscali in vigore;

5. Il rendiconto delle spese sostenute dovrà essere superiore all'entità del contributo concesso, ove cio' non avvenisse, non si procederà alla liquidazione delle spettanze a saldo del contributo concesso.

#### CAPO 10°

#### L'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

#### ART. 64

È istituito, entro il 31/3/1992, l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

2. Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1991.

3. L'Albo è aggiornato annualmente, entro il 31 Marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.

4. L'Albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autenticata, alla

Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 Aprile di ogni anno, con inizio dal 1992.

1. L'Albo è suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato: ART.65

- a) attività socio-assistenziali;
- b) attività culturali, turistiche e ricreative;
- c) attività educative;
- d) attività sportive;
- e) attività promozionali in campo commerciale, artigianale, agricolo, ecologico;
- f) attività inerenti le politiche giovanili;
- g) altri benefici ed interventi;

2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:

- a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
- b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- d) durata, in mesi, dell'intervento;
- e) disposizioni di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

3) Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:

- a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
- b) indirizzo;
- c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- d) importo o valore economico dell'intervento totale dell'anno;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

#### ART.66

1. Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'ufficio dei Servizi Sociali, in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'ufficio ragioneria
2. L'Albo è pubblicato per due mesi all'Albo pretorio del comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.
3. L'Albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima informazione con appositi avvisi.
4. Copia dell'Albo è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 Aprile di ogni anno.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE  
ART. 67


Per tutte le somme già impegnate e/o deliberate sul bilancio 1991 (ivi comprese le maggiori assegnazioni sulla L.R. N.1/79), si procederà alla liquidazione od alla assegnazione, purché l'attività intrapresa prima dell'approvazione e pubblicizzazione dei presenti criteri, sia stata svolta nel rispetto dei principi informativi degli stessi. Per l'anno 1992 il termine per la presentazione delle domande viene fissato entro il 30/6/1992.

Per le iniziative effettuate prima del 30/6/1992, La Giunta potrà concedere contributi, anche senza preventiva domanda, ma a presentazione di richiesta con rendiconto della manifestazione effettuata e delle spese sostenute.

A tale scadenza sarà data ampia pubblicità mediante divulgazione con appositi comunicati e con appositi manifesti murali da affiggere per almeno sette giorni.

Le istanze già avanzate per l'anno 1992 devono essere integrate con quanto previsto dal presente Regolamento.

In sede di prima applicazione l'approvazione dell'albo per l'anno 1992 avverrà entro quindici giorni dall'approvazione del presente regolamento da parte degli organi tutori.





ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI.

Al Comune di \_\_\_\_\_

I \_\_\_\_\_ sottoscritt \_\_\_\_\_

nat a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

fa istanza per ottenere la concessione di un contributo a sostegno dell'attività che \_\_\_\_\_ predetto effettuerà in Codesto Comune nell'anno 199\_\_\_\_, nel settore \_\_\_\_\_

secondo il programma allegato alla presente.

Il sottoscritto dichiara che:

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- che l'iniziativa, attività o manifestazione è/non è assistita da contributi statali o di altri Enti pubblici e privati;
- di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla normativa antimafia;
- di impegnarsi a far risultare pubblicamente che l'iniziativa viene realizzata con il concorso del Comune.

Si allega alla presente la sottosegnata documentazione richiesta dal vigente Regolamento Comunale:

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-

Licodia Eubea li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (firma)

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO

(PERSONA FISICA)

Al Comune di \_\_\_\_\_

\_\_\_ I \_\_\_ sottoscritt \_\_\_\_\_

nat a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_

fa istanza per ottenere la concessione di un contributo da parte del Comune ed a tal fine fa presente quanto segue:

1. il contributo è richiesto a favore di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (1);

2. il contributo \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (2);

3. la spesa prevista per l'intervento ascende a f. \_\_\_\_\_;

4. il contributo richiesto al Comune ascende a f. \_\_\_\_\_.

Allega alla presente:

- a) autocertificazione relativa ai redditi ed alle proprietà immobiliari dei componenti il nucleo familiare;
- b) documentazione relativa all'intervento di cui al punto 2 ed alla spesa per lo stesso occorrente.

Li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(firma)

1) Indicare il cognome e nome del congiunto per il quale viene richiesto il contributo ed il rapporto di parentela; se il contributo è destinato direttamente al richiedente, precisarlo.

2) Indicare dettagliatamente i motivi per i quali viene richiesto il contributo.